



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice **Fabrizio GANDINI**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 11/10/2016, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al n°. 14723/2015 R.a.c.c. vertente

TRA

, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA ANTONIO MORDINI 14, ROMA, presso lo studio degli avv.ti Manlio ABATI e Cristiano ANNUNZIATA che la rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso introduttivo

OPPONENTE

E

I.N.P.G.I., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in VIA NIZZA, 35 00198 ROMA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Loredana LETO e Gavina Maria SULAS per procura a margine della memoria difensiva

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a d.i. n. 482/2015.



Conclusioni: all'udienza dell'11.10.2016 le parti concludevano come da verbale d'udienza.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. L'opposizione è infondata.
2. In via preliminare devono rigettarsi tutte le eccezioni sollevate da parte opponente nel ricorso introduttivo.
3. Per quanto concerne la dedotta abolizione delle sanzioni amministrative ex art.116 co.12 legge 388/2000 è appena il caso di rilevare che nel caso di specie l'istituto opposto ha applicato a parte opponente le sanzioni civili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.116 co.18 legge 388/2000 e secondo le delibere INPGI 86/01, 123/04, 175/04 e 23/06, e non le sanzioni amministrative. A questo proposito si condivide e si richiama in questa sede, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.360 bis num.1 c.p.c., l'orientamento secondo il quale: "mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità." (per tutte, Cass. Sez. lav., 06/06/2008, n.15.067). L'eccezione è pertanto irrilevante, essendo relativa ad un diverso istituto giuridico.
4. Per quanto concerne le altre eccezioni preliminari relative alla nullità, sotto vari profili, del decreto ingiuntivo opposto, si condivide e



si richiama in questa sede, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.360 bis num.1 c.p.c., l'orientamento secondo il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria; pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (per tutte, Cass. Sez. I, 08/03/2012, n.3649).

5. Avuto riguardo a tale principio di diritto, devono pertanto ritenersi le predette eccezioni preliminari del tutto irrilevanti al fine della decisione.

6. Deve infine rigettarsi l'istanza di reiterazione della prova delegata, ex articolo 203 c.p.c., con riferimento all'interrogatorio del teste _____, proposta dalla parte opponente sia in sede di note conclusionali che all'udienza di discussione.

7. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 13 aprile 2016 il giudice, ritenuta la sussistenza tutti presupposti previsti dall'articolo 203 c.p.c., delegava il tribunale di Milano a procedere all'assunzione dell'interrogatorio del teste _____. Così come previsto dal co.3 della disposizione da ultimo citata: "il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procedere all'assunzione del mezzo di prova" (nostro inciso, ndr).

8. Incombeva pertanto a parte opponente, che aveva interesse l'assunzione di quel mezzo di prova, l'onere di proporre istanza al Tribunale di Milano per l'assunzione della prova delegata. È pacifico in atti che ciò non è avvenuto. Pertanto, così come eccepito dalla parte opposta, deve dichiararsi parte opponente decaduto dall'assunzione della prova delegata.



9. Nel merito, parte convenuta assume la veste di attore sostanziale nel presente giudizio, con i correlativi oneri ex art.2697 c.c., essendosi dichiarata titolare della pretesa contributiva fatta valere per mezzo del decreto ingiuntivo opposto.

10. Incombeva pertanto alla parte opposta l'onere di provare la effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico con riferimento alle prestazioni svolte da

..... Sul punto, anche in considerazioni delle eccezioni sollevate da parte opponente, appare opportuno rilevare che a seguito della novella introdotta dall'art.76 legge 388/2000 il presupposto dell'obbligazione contributiva è costituito dallo svolgimento di attività giornalistica in regime di subordinazione, essendo del tutto irrilevante l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti. La disposizione da ultimo citata (nel novellare l'art.38 legge 416/1981), prevede infatti che: "L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica." (nostro inciso, ndr).

11. Tanto premesso, ed avuto riguardo agli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, secondo il diritto vivente la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro si atteggia in modo diverso in funzione della natura delle mansioni svolte dal lavoratore. S questo proposito si condivide e si richiama in questa sede, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.360 bis, l'orientamento secondo il quale in materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare



che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (così Cass. Sez. Lav., 07/10/2013, n. 22.785); appare pertanto irrilevante che il giornalista lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni, ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto (id., 02/04/2009, n.8068).

12. Inoltre, si richiama e condivide l'orientamento secondo il quale in tema di lavoro giornalistico, ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso, mentre non è di per sé sufficiente lo svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica (quali il controllo della notizia e la sua elaborazione, la stesura di pezzi o di articoli) e l'esecuzione di inchieste (modalità di acquisizione e verifica delle notizie su un tema, di cui possono servirsi anche i redattori in sede, i corrispondenti e i collaboratori fissi) (id. 08/02/2011, n.3037).

13. In buona sostanza, l'obbligo contributivo de qua sussiste nel concorso di tre requisiti: a) lo status di giornalista –professionista o pubblicitista (cfr. il § 7) posseduto dal collaboratore; b) lo svolgimento



di attività di natura giornalistica da parte del collaboratore; c) la natura coordinata e continuativa della collaborazione.

14. Con riferimento alle posizioni di [redacted] (pubblicista dal 26 maggio 2006), [redacted] (pubblicista dal 2 aprile 2007) e [redacted] (pubblicista dal 17 novembre 2003), la società opponente ha contestato in modo specifico: per tutti e tre i soggetti, lo svolgimento di attività di natura giornalistica, deducendo invece lo svolgimento delle attività di natura grafica ed editoriale per le quali essi sono stati formalmente assunti; solo con riferimento alla posizione di [redacted], anche la sussistenza della subordinazione per il periodo antecedente la formale assunzione (1.1.2009-30.6.2009).

15. Tanto premesso, il giornalista pubblicista [redacted] - per quanto riguarda il periodo antecedente la sua formale assunzione alle dipendenze della società opponente - ha prestato la propria attività lavorativa sulla base di un contratto a progetto, ex artt.61 e segg. D.lgs. 276/2003 (cfr. il doc.8 Cocopelli). Nel contratto de quo è dedotto il seguente programma di lavoro: "organizzazione dei flussi informativi e dati per la realizzazione dei servizi e supporto operativo nella realizzazione e controllo degli stessi verso i clienti della committente con particolare riferimento all'area sport".

16. Contrariamente a quanto dedotto dalla società opponente il nomen juris scelto tra le parti pur non essendo del tutto irrilevante non appare nemmeno concludente. Secondo il diritto vivente, anche in considerazione della natura imperativa delle disposizioni dettate in materia di lavoro subordinato (in quanto tali sottratte alla disponibilità delle parti), deve attribuirsi rilievo preminente al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., e, in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi (per tutte, Cass. Sez. Lav., 23/07/2004, n.13.884). In buona sostanza, deve darsi prevalenza alle effettive modalità di svolgimento



del rapporto tra le parti, rispetto al formale nomen juris, potendosi ritenere la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico nel concorso dei requisiti evidenziati nei punti precedenti.

17. Nel merito, e proprio con riferimento all'effettiva modalità di svolgimento del rapporto tra le parti, la prima fonte di prova è costituita dalle dichiarazioni in precedenza rese dai giornalisti oggetto del recupero contributivo –due dei quali (l e e) interrogati quali testimoni in corso di causa- agli ispettori INPGI. Nel corso dei rispettivi esami testimoniali il giudice ha infatti disposto che fosse data lettura delle dichiarazioni in precedenza rese agli ispettori Inpgi (cfr. i docc. del fasc. monitorio INPGI). I testimoni hanno confermato integralmente le dichiarazioni rese agli ispettori INPGI. Si tratta di una fonte di prova particolarmente qualificata in quanto le dichiarazioni sono state rese agli ispettori nella immediatezza dei fatti, e pertanto –secondo le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza- sono dotate di una maggiore attendibilità rispetto alle dichiarazioni in seguito rese, peraltro del tutto coincidenti con le prime.

18. Il teste l , in particolare, ha riferito che: “in lavoro nella redazione sportiva, soprattutto di calcio ma anche di altri sport. Mi occupavo sia della redazione di pezzi, che della correzione delle bozze dei pezzi che venivano inviati da altri collaboratori, sia interni che esterni. Per gli articoli destinati alla pubblicazione sul sito datasport.it mi occupavo anche del titolo e della loro pubblicazione sul sito. Per gli articoli che andava ad altri clienti mi occupavo soltanto della redazione del pezzo. Facevo in assoluta prevalenza il lavoro di redazione, nel senso che facevo pezzi chiusi”; a 3): “non mi era stato assegnato un numero preciso di pezzi che dovevo fare tutti i giorni. L'obiettivo era quello di coprire gli eventi sportivi che si verificavano di giorno in giorno e comunque di rispondere ai clienti. In ogni caso facevo pezzi tutti i giorni, con una media tra 15/20 pezzi al giorno, considerando che la domenica di solito erano anche di più (...) lavoravo in redazione per cinque giorni alla settimana. Di regola lavoravo la domenica e altri quattro giorni



durante la settimana. Quando ero in redazione lavoravo otto ore al giorno. Il lavoro in redazione era organizzato sulla base di fasce orarie, per coprire l'arco della giornata dalle otto del mattino a mezzanotte. Ogni turno durava otto ore. La domenica il turno durava un po' di più, se non ricordo male si iniziava poco prima delle 15 per finire a mezzanotte (...) nell'anno di cui sto parlando i turni venivano preparati dalla responsabile della redazione, l' _____. Li preparava di settimana in settimana, dopo aver chiesto la nostra disponibilità per i giorni, e poi li faceva uscire il sabato e comunque entro la domenica, per tutta la settimana successiva (...) Il lavoro veniva organizzato dalla responsabile della redazione, _____, nel senso che era lei a distribuire lavoro tra i vari collaboratori" (nostro inciso, ndr).

19. Sulla posizione del giornalista _____, il teste _____ riferito che: "per quanto riguarda la posizione di _____ valgono tutte le cose che ho appena dichiarato. Nel senso che anche lui faceva la stessa cosa che facevo io, e secondo le stesse modalità che ho già riferito, compreso l'orario di lavoro, i turni, il numero medio dei prezzi fatti ogni giorno. Seguiva anche lui il calcio, ed in particolare la serie A." (nostro inciso, ndr).

20. Il teste _____, riferendo sulla sua posizione e sul lavoro di redazione, ha dichiarato che: "nel periodo in cui ho collaborato con Cocopelli ho continuato a svolgere le stesse attività che già svolgevo per _____, per la quale ero stato assunto tempo indeterminato dal 2006, mi sembra ottobre. Ero responsabile dello "sport minore", ossia le serie C e D del calcio. Oltre ad occuparmi del coordinamento, alimentavo il notiziario Data Sport con le notizie relative alla serie C e D. Pubblicavo notizie relative al mercato, notizie provenienti dalla società, o anche interviste. Scrivevo il titolo, il prezzo, e in genere veniva allegata una fotografia, ad esempio la foto del personaggio di cui si parlava oppure il luogo delle società (...) I pezzi venivano elaborati sulla base delle notizie fornite dalla società oppure dal collaboratore che seguiva la materia. La notizia veniva elaborata e veniva pubblicato il pezzo.



Mi occupavo inoltre di scrivere i pezzi di calcio mercato per Tuttosport, sulla serie C.

Facevo pezzi tutti giorni per alimentare il notiziario. Il numero dei pezzi dipendeva ovviamente ed al periodo, ad esempio nei periodi di calcio mercato erano parecchi. Di media potevano essere una quindicina al giorno.

Oltre ai pezzi da pubblicare sul sito Data Sport mi occupavo inoltre del lavoro di cucina redazionale di fare i pezzi con riferimento ai pezzi commissionati dai clienti (...) Lavoravo per cinque giorni alla settimana, compresi ed anzi sempre di sabato e di domenica. Avevo due giorni di riposo che non erano fissi ma che svolgevo durante la settimana. Il lavoro era organizzato sulla base di turni di 8 ore ciascuno. Essendoci il notiziario Datasport, con il flusso di notizie vendute clienti, la redazione doveva essere coperta dalle 8 alle 24. I turni venivano predisposti dal responsabile di redazione. Io raccoglievo le esigenze del gruppo che coordinavo, così come faceva il mio collega Perra per il gruppo da lui coordinato. La responsabile di redazione preparava i turni in base alle esigenze. I turni erano obbligatori nel senso che una volta approvati ogni cambiamento doveva essere concordato con il responsabile. Nel senso che non si poteva dire no non vengo perché se no il turno restava scoperto." (nostro inciso, ndr).

21. Con particolare riferimento al tema del contributo creativo del (), nella elaborazione delle notizie ricevute dalle società di calcio, il teste ha precisato: "i pezzi da me pubblicati non si limitavano a riportare i fatti che ci pervenivano dalle società o dai collaboratori. C'era anche una elaborazione dei fatti. Ad esempio se la notizia era l'esonero di un allenatore, nel pezzo riportavo anche le precedenti squadre che l'allenatore aveva allenato, le ragioni dell'esonero, e se possibile le dichiarazioni dell'allenatore" (nostro inciso, ndr).

22. Dalle dichiarazioni rese in udienza dai testimoni, così come già dichiarato agli ispettori INPGI, risulta che

€ :



- svolgevano attività di natura giornalistica, elaborando dei pezzi (comprensivi di titolo, sottotitolo e foto di accompagnamento) in materia sportiva sulla base delle agenzie disponibili, e pubblicando gli stessi per mezzo dell'applicativo aziendale;
- erano presenti in redazione per cinque giorni alla settimana compresi i fine settimana ed i giorni festivi, e per otto ore per ogni giorno lavorativo, nell'ambito di turni a rotazione –predisposti dal responsabile di redazione (L. per un primo periodo, e poi G.)- finalizzati a garantire la copertura della redazione sportiva dalle 8 alle 24 di ogni giorno;
- facevano più di un pezzo per ogni giorno di presenza in redazione. In ogni caso, con la loro presenza “coprivano” tutti gli eventi sportivi che si verificavano nel corso del turno di competenza;
- disponevano di una postazione lavorativa presso la redazione sportiva della società opponente, a rotazione sulla base delle persone presenti in redazione, composta di scrivania, computer, telefono ed applicativi necessari per la ricerca delle agenzie, la elaborazione dei pezzi e la loro pubblicazione.

23. Ritiene il giudice che tali elementi, complessivamente valutati anche ex articolo 2729 c.c., siano concludenti nel senso dell'inserimento organico e continuativo delle loro prestazioni nell'organizzazione d'impresa.

24. Le particolari modalità di organizzazione del loro lavoro (suddivisioni in turni finalizzati a garantire la copertura della redazione dalle 8 alle 24) e la sistematica realizzazione di articoli o servizi nel corso della prestazione lavorativa dimostrano infatti che l'interesse precipuo della società opponente non fosse quello di garantirsi singole collaborazioni, in relazione a progetti specifici, con i tre giornalisti. Piuttosto le concrete modalità di impiego delle loro prestazioni evidenziano come l'interesse fosse quello di garantire la continuità del servizio della redazione sportiva dalle 8 alle 24, proprio per mezzo delle loro prestazioni. In ciò si concreta l'inserimento organico delle prestazioni giornalistiche nell'organizzazione d'impresa.



25. A differenza del lavoro autonomo giornalistico, ove viene in considerazione “una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad un unico contratto” (Cass. Sez. lav., 12/11/2007, n.23.472), risulta che nel caso di specie i “collaboratori”, tra i quali i giornalisti che formano oggetto del presente giudizio di opposizione, non fossero obbligati a fornire un certo numero di pezzi, secondo un criterio predeterminato alla redazione; piuttosto, come già risulta dalle fonti di prova sopra evidenziate, si erano obbligati più semplicemente a garantire la copertura del servizio, secondo una modalità che tipica del lavoro subordinato. Le altre circostanze di fatto, in forza del principio di diritto sopra richiamato, non appaiono concludenti al fine della qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

26. Infine, ma non da ultimo, il giudice ritiene provata la natura giornalistica dell'attività svolta da _____ e _____

27. Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si condivide e si richiamano in questa sede anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.360 bis num.1) c.p.c., costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (da ultimo, Cass., Sez. Lav. 01/02/2016, n. 1.853).

28. Nel caso che ci occupa risulta provato che i tre giornalisti pubblicitari, stabilmente inseriti nella redazione sportiva, si occupassero della redazione di veri e propri “pezzi” per gli sports da ciascuno seguiti. Attività che a sua volta presuppone la ricerca e la elaborazione critica delle notizie, e che pertanto integra in pieno



l'apporto creativo necessario richiesto per lo svolgimento dell'attività giornalistica.

29. Per questi motivi l'opposizione deve essere rigettata, con la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, del quale viene dichiarata l'efficacia esecutiva ex art.653 c.p.c.

30. Le spese seguono la soccombenza. Avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla Tabella al medesimo allegata (applicabile al presente giudizio ex art.28 D.M. 55/2014) il compenso viene liquidato in euro 5.000,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali ex art.2 co.2 D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, del quale dichiara l'efficacia esecutiva ex art.653 c.p.c.;

condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali.

Così deciso in Roma, l'11/10/2016

IL GIUDICE
Fabrizio GANDINI

